

**IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
OPERANTI IN PROVINCIA DI BELLUNO**
integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004

Il giorno 22 dicembre 2006 in Belluno, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Gustavo FONTANA Italo TONET con l'assistenza del segretario della Sezione sig. Marco MELCHIORI e del dott. Mattia MILANI, nonché del dott. Andrea GNESIN dell'Assindustria

e, in ordine alfabetico,

la Feneal - UIL di Belluno, rappresentata dai sigg. Valerio ZANNIN e Adriano TIZIANI ;

la Filca - CISL di Belluno, rappresentata dai signori Edi Beniamino TOIGO, Lorenzo VEDOATO e Marta POLETTO;

la Fillea - CGIL di Belluno, rappresentata dai signori Giacomo CHIESURA, Valerio COSTA , Marco NARDINI e Denis ZANIN, *TEGNER PAOLINI*

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004 ed in particolare l'art. 38 del CCNL nonché l'accordo nazionale di rinnovo del 23 marzo 2006

viene stipulato

il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 07 gennaio 2003 da valere:

- per tutto il territorio della provincia di Belluno;

- per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.C.N.L. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati,

comprese nel settore edile ed affine di comparto diverso che intendessero applicarlo, oltre che per tutti i lavoratori dipendenti delle suddette aziende. Il presente accordo entra in vigore, salvo quanto eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° gennaio 2007 e ha durata fino al 31 dicembre 2009: ~~sostituisce, limitatamente agli articoli 7,8,9 e 10 parte operai e~~ articoli 1 e 3 parte impiegati del ccpl 7 gennaio 2003, lo integra negli articoli rubricati (~~Premio Aziendale Bellunese~~) e nell'Allegato 1, dovendosi ritenere lo stesso nelle parti residue integralmente richiamato, fatte salve le necessarie armonizzazioni che verranno implementate in sede di stesura definitiva del ccpl.

(art. 7) Mensa

In considerazione delle particolari situazioni prestantive che le imprese e lavoratori incontrano nel territorio provinciale, caratterizzato da una conformazione orografica che determina una obiettiva difficoltà di collegamenti, le parti ribadiscono quanto segue:

- 1) il servizio di mensa, così come concordato con i c.c.p.l. 15 dicembre 1998 sarà fornito gratuitamente dall'Impresa ai Lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta.
- 2) Il servizio potrà essere fornito direttamente dall'Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere.
- 3) La fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, una bibita e un caffè.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 3,50 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. in quanto, nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra previste.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Con riguardo al contenuto del presente articolo, le parti confermano che i criteri espressi hanno trovato riferimento, al fine della negoziazione, nelle precise disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.º314 e nei chiarimenti dati sull'argomento dal Ministero delle Finanze.

Le previsioni di legge e ministeriali sopra citate, si intendono qui integralmente richiamate.

(art. 8) Trasferta

Salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire in materia, in considerazione di quanto pattuito con l'accordo locale del 17 maggio 1999, le imprese aventi sede in altra provincia e che operano nel territorio bellunese sono tenute a versare i contributi e gli accantonamenti alla cassa edile di Belluno a partire dal primo giorno decorrente dall'inizio dell'attività in cantiere, sia esso pubblico che privato.

Il suddetto criterio vale anche per il personale delle imprese subappaltatrici operanti nel territorio ed aventi sede altrove.

Conseguentemente le imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione alla Cassa Edile di Belluno del cantiere acquisito prima dell'inizio dei lavori. Con lo stesso criterio temporale, le Parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta precisando in quali cantieri operano.

I versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso al Cassa Edile di Belluno e il rilascio del certificato di regolarità contributiva è subordinato al rispetto di quanto concordato.

Quanto al trattamento di trasferta si precisa quanto segue.

All'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito, spetta un'indennità giornaliera di trasferta secondo il criterio riportato al punto 1 del presente articolo.

Con tale criterio, le parti intendono determinare un valore giornaliero in cifra fissa diverso per fasce di trasferta ma uguale per tutti i livelli di inquadramento degli operai.

La formula sotto riportata è utile per la determinazione della quota giornaliera di trasferta è pertanto un semplice procedimento matematico elaborato dalle parti avente il solo scopo di quantificare un valore giornaliero fisso spettante esclusivamente per ogni giornata di trasferta al lavoratore che trovasi nelle condizioni di cui sopra, soggetto a modifiche nell'importo al solo variare degli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L.

1. Misura della trasferta

All'operaio che trovasi nelle condizioni sopra previste sarà riconosciuto, oltre al pasto gratuito di mezzogiorno così come definito nell'apposito articolo "mensa" del presente accordo, un rimborso per altre spese sostenute dallo stesso come sotto quantificate, che il Decreto Legislativo 314/1997 e i chiarimenti ministeriali intervenuti, hanno inteso esentare dal presentare la relativa documentazione di dettaglio.

Con la predetta somministrazione gratuita impegnativa per tutte le Imprese e con il riconoscimento dell'indennità di trasferta di seguito riportata, le parti considerano assorbita e quindi non dovuta la percentuale prevista dall'art. 21, 2° comma – parte operai del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Le misure, che le parti ritengono congrue per sopperire alle maggiori spese sostenute dal lavoratore, sostitutive di quelle in atto, sono, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, le seguenti:

1.a) per distanze comprese tra i 0 e i 20 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 6% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.b) per distanze comprese tra i 21 e i 35 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 16% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.c) per distanze comprese tra i 36 e i 50 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità

giornaliera pari al 18% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.d) per distanze superiori ai 50 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 20% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8.

La paga oraria di riferimento è quella dell'operaio specializzato: l'importo che ne deriverà sarà troncato alla seconda cifra dopo al virgola, sarà arrotondato per eccesso o per difetto qualora al terza cifra dopo la virgola sia pari e superiore o inferiore a 5.

2. Mezzi di trasporto

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere assegnato, le parti hanno individuato i seguenti casi secondo un ordine avente carattere, per quanto possibile di priorità.

2.a) Mezzi dell'Impresa

Nel caso in cui l'Azienda decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, nulla è dovuto oltre a quanto previsto dal precedente punto 1), salvo per il lavoratore che guida il mezzo dell'Impresa al quale viene riconosciuta un'indennità chilometrica di € 0,13/km.

2.b) Mezzi del lavoratore (per conto impresa)

Qualora l'impresa convenga di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un operaio, ai lavoratori trasportati (almeno tre, compreso il proprietario dell'automezzo) compete il trattamento di cui al precedente punto 1) salvo per l'autista che beneficerà inoltre dei seguenti trattamenti:

- rimborso chilometrico pari ad $\frac{1}{4}$ del costo della benzina;
- indennità chilometrica di € 0,13/km.

2.c) Mezzi pubblici

Nel caso che l'impresa non metta a disposizione idonei mezzi di trasporto, agli operai stessi spetta il rimborso della spese di viaggio sostenute sulla

base del costo dei servizi pubblici, previa presentazione di idonea documentazione.

2.d) Mezzi del lavoratore

Nell'ipotesi in cui il servizio pubblico sia assente nella tratta considerata, oppure si sviluppi in orari non compatibili con le esigenze dell'operaio e dell'Impresa, il lavoratore, previa autorizzazione dell'Impresa, potrà utilizzare il mezzo proprio beneficiando del rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina.

3 Pernottamento in loco

Tutte le misure indicate al punto 1. del presente articolo, non sono dovute nel caso di pernottamento in loco disposto dall'Impresa il cui vitto e alloggio sia sostenuto dalla stessa, fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo:

- se il mezzo è aziendale: all'operaio che lo guida spetta una indennità chilometrica di € 0,13/km;

- se il mezzo è del lavoratore e questi lo guida per conto dell'Impresa al suddetto compete il rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina super, nonché l'indennità chilometrica di € 0,13/km;

- se il mezzo è del lavoratore (con massimo di due trasportati, compreso il proprietario) l'operaio alla guida beneficerà del solo rimborso chilometrico calcolato come al paragrafo precedente.

Con riferimento al punto 3 del presente articolo (pernottamento in loco) le parti convengono che agli operai che si trovano nella condizione di pernottamento in loco, sarà riconosciuto, per lo stesso titolo di cui al punto 1- primo capoverso - del presente articolo, un importo per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa in trasferta di € 9,25.

Note a Verbale

a) Si considera prestazione giornaliera la presenza in cantiere per almeno 4 ore.

b) Gli emolumenti tutti previsti nel presente articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, ovvero determini un reale avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

c) Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta sopra previsti, le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio - che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere - deve intendersi trasferito presso la sede dell'Impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa decisione assunta;

d) Le indennità che si riferiscono al presente articolo non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge diretti indiretti e/o differiti (accantonamento Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc...), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza.

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica il presente accordo non è qualificabile come trasfertista, a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n° 314, in merito all'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale.

Quanto sopra poiché l'attività esercitata dal suddetto personale in trasferta si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (art. 21, comma 2 - parte operai - del C.C.N.L. di settore 20 maggio 2004).

Tale luogo fisso di lavoro è stabilito al momento dell'assunzione o, successivamente, soltanto per effetto di trasferimento, così come previsto dal 10° comma - art. 8, parte operai, del presente accordo.

I lavoratori che si trovano in tali condizioni, non sono pertanto trasfertisti. Questo concetto emerge anche dal contenuto della circolare del 23 dicembre 1997 n° 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio e riferimento essenziale per la negoziazione qui intervenuta.



(art. 10) Elemento Economico Territoriale

L'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e degli artt. 12 e 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 nonché dell'art.2 del d.l. 25 marzo 1997, n.67 convertito in legge 23 maggio 1997 n.135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 – le Parti sottoscritte terranno conto, , dell'andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori provinciali o regionali:

- numero delle imprese iscritte e/o denunciate alla Cassa Edile di Belluno;
- numero dei lavoratori iscritti e/o denunciati alla Cassa Edile di Belluno;
- numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile di Belluno;
- numero delle ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate dall'Inps per mancanza di lavoro nel settore;
- numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del D.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di seguito indicati: 3% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al 1° marzo 2006 per il periodo dal 01/01/2007 al 31/03/2007 e un'ulteriore 4% dei minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2006 per il restante periodo di vigenza del contratto provinciale.

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuato in specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno di competenza, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con l'andamento medio annuale del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre 2004/ 30 settembre 2006, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per l'analisi dell'andamento degli indicatori del settore per tutta la vigenza del presente integrativo provinciale di lavoro.

Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le Parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio di settore, dagli enti paritetici e/o da altri centri di monitoraggio, sull'attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni:

Una volta verificata l'attendibilità degli stessi dati, ove dall'esame emerga l'esistenza di andamenti positivi in almeno 2 degli indicatori territoriali come sopra individuati, si considereranno verificati i presupposti per l'erogazione dell'E.E.T. e le parti definiranno quindi l'importo dell'elemento economico territoriale formalizzando le intese raggiunte.

Lo schema di determinazione dell'EET qui riportato trova riscontro alla data di sottoscrizione del presente accordo. Resta pertanto inteso che, qualora durante la vigenza del presente accordo provinciale, dovessero verificarsi fattori di mercato, congiuntamente riconosciuti, in grado di incidere sullo stesso in maniera fortemente negativa, le parti ritengono raggiunto l'obiettivo anche qualora gli indici di riferimento dovessero subire delle flessioni in negativo non superiori al 12% rispetto alla media del biennio fisso di riferimento.

Le Parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

In conformità alle previsioni contenute nell'accordo nazionale del 23 marzo 2006, dal 1° gennaio 2007 il 50% degli importi di EET già erogati in forza dell'accordo nazionale del 29 gennaio 2002 in misura del 14% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al 1° gennaio 2003, saranno conglobati nell'indennità territoriale di settore degli operai. Il conglobamento del residuo 50% nell'indennità territoriale di settore degli operai avverrà a decorrere dal 1° aprile 2007.

Relativamente al periodo 1° gennaio -31 marzo 2007, gli importi definiti in via presuntiva- sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali estrapolate- sommati al 50% del vecchio EET non ancora conglobato nell'indennità territoriale di settore ed erogati quale anticipo dell'elemento economico

territoriale, salvo successiva conferma, e successivamente definiti in via di conferma assumeranno i seguenti importi massimi:

OPERAI e Apprendisti Operai Professionalizzanti	
Importi orari	
Operaio 4° livello	€ 0,43 orari
Operaio 3° livello specializzato	€ 0,40 orari
Operaio 2° livello qualificato	€ 0,36 orari
Operaio 1° livello comune	€ 0,30 orari
Custodi, guardiani, portinai	€ 0,27 orari
Guardiani con alloggio	€ 0,24 orari

APPRENDISTI OPERAI ex legge 196/97	
Importi orari	
Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,21
Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,23
Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,25
Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,27
Apprendisti operai 5° semestre	€ 0,29
Apprendisti operai 6° semestre	€ 0,30

Dal 1° aprile 2007 e per la residua vigenza del contratto provinciale, gli importi definiti in via presuntiva erogabili, sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali estrapolate, quale anticipo dell'elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma, assumeranno, a seguito del conglobamento del residuo 50% del vecchio EET nell'indennità territoriale di settore degli operai, i seguenti importi massimi i seguenti importi massimi:

OPERAI e Apprendisti Operai Professionalizzanti	
Importi orari	
Operaio 4° livello	€ 0,34
Operaio 3° livello specializzato	€ 0,32
Operaio 2° livello qualificato	€ 0,28
Operaio 1° livello comune	€ 0,24
Custodi, guardiani, portinai	€ 0,21
Guardiani con alloggio	€ 0,19

APPRENDISTI OPERAI ex legge 196/97	
Importi orari	
Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,17
Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,18
Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,20
Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,21
Apprendisti operai 5° semestre	€ 0,23
Apprendisti operai 6° semestre	€ 0,24

Le parti convengono di mantenere fino al 31/12/2006 l'efficacia dell'articolazione fissata nel ccnl 29 gennaio 2000 per la determinazione dell'EET e del suo tetto massimo stabilito dal richiamato ccnl e quindi confermano la fissazione del predetto EET in via provvisoria per il 2006, nella misura del 14% delle tabelle di paga coerenti al 1° gennaio 2003, riservandosi di confermarne la misura in occasione della verifica dei parametri consuntivi entro il mese di dicembre 2006, sempre in riferimento ai parametri base, ovvero l'andamento medio annuale del settore e i suoi risultati, nel periodo 1° ottobre 1999/ 30 settembre 2002.

Le Parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

(art.9)Indennità territoriale di settore.

Le parti confermano che l'indennità territoriale di settore è definitivamente consolidata nelle misure lorde orarie di cui all'art.9 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003. Agli stessi si aggiungeranno, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'art. 8, gli importi del vecchio EET.

(art...) Premio Aziendale Imprese Edili

A decorrere dal 1° gennaio 2007 viene istituito un premio definito PAIE (Premio Aziendale Imprese Edili).

Tale premio annuo verrà riconosciuto dall'impresa al solo personale operaio, che abbia svolto presso la stessa nel periodo di riferimento (1° gennaio -31 dicembre) un periodo di ininterrotto servizio pari ad almeno 140 giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Il premio verrà riconosciuto nella misura lorda ed onnicomprensiva di €2,50 (dueeuroecinquantacentesimi) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a decorrere dalla 141a giornata.

Ai fini della maturazione e del riconoscimento del premio si intende per giornata di effettiva prestazione lavorativa una prestazione giornaliera pari a 8 ore ordinarie effettivamente lavorate.

Al solo fine del raggiungimento della soglia minima di 140 giornate verranno equiparate alle giornate e alle ore effettivamente lavorate le giornate di assenza dal lavoro per infortunio, con riguardo ad eventi riconosciuti dall'INAIL, nonché le giornate e/o le ore di permesso (nel limite di 2 ore giornaliere) ex.art. 33, commi 2 e 3 legge 104/'92, 32 ore di formazione obbligatoria per legge o per contratto svolta durante l'orario di lavoro sempre purchè debitamente certificate all'impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto.

Al di fuori di quanto espressamente previsto nel comma precedente nessun altro evento che comporti la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sarà equiparato ad ore e/o giornate ordinarie lavorate ai fini della maturazione del premio.

Tale premio verrà riconosciuto in un'unica soluzione dall'azienda, in misura differenziata a seconda delle giornate effettivamente lavorate dal singolo operaio, con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione (periodo di riferimento) oppure, se già maturato, unitamente alle competenze di fine rapporto in caso di cessazione in corso d'anno o prima del riconoscimento della retribuzione di febbraio.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in modo onnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti o differiti di alcun genere, tfr compreso (ai sensi dell'art.2120 c.c.) e su di esso non sarà computata la percentuale di cui all'art.18 del vigente ccnl industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Tale premio viene introdotto in via sperimentale per al vigenza del presente contratto provinciale.

PARTE IMPIEGATI



publi



(art.1) Elemento Economico Territoriale

I criteri fissati dalla parti all'ar.8 parte operai del presente accordo ai fini della quantificazione e maturazione dell'Elemento Economico Territoriale per gli operai si devono intendere estesi anche agli impiegati. Alla luce di quanto sopra, , dal 1° gennaio 2007 il 50% degli importi di EET già erogati in forza dell'accordo nazionale del 29 gennaio 2002 in misura del 14% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al 1° gennaio 2003, saranno conglobati nel premio di produzione degli impiegati. Il conglobamento del residuo 50% nel premio di produzione degli impiegati avverrà a decorrere dal 1° aprile 2007.

Relativamente al periodo 1° gennaio -31 marzo 2007, gli importi definiti in via presuntiva- sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali estrapolate- sommati al 50% del vecchio EET non ancora conglobato nel premio di produzione per gli impiegati- ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, e successivamente definiti in via di conferma assumeranno i seguenti importi massimi:

IMPIEGATI e Apprendisti Impiegati Professionalizzanti	
Importi mensili	
Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat.super	€ 105,72
Impiegati 6^ livello 1^ cat.	€ 95,14
Impiegati 5° livello 2^ cat.	€ 79,29
Impiegati 4° livello assistenti tecnici	€ 74,00
Impiegati 3° livello 3^ cat.	€ 68,71
Impiegati 2° livello 4^ cat.	€ 61,85
Impiegati 1° livello 4^ cat. 1° impiego	€ 52,86

APPRENDISTI IMPIEGATI ex legge 196/97	
Importi mensili	
Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 41,23
Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 44,66
Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 48,10
Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 51,54
Apprendisti impiegati 5° semestre	€ 54,97
Apprendisti impiegati 6° semestre	€ 58,41

Dal 1° aprile 2007 e per la residua vigenza del contratto provinciale, gli importi definiti in via presuntiva erogabili, sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali estrapolate, quale anticipo dell'elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma, assumeranno, a seguito del conglobamento del residuo 50% del vecchio EET nel premio di produzione degli impiegati, i seguenti importi massimi i seguenti importi massimi:

IMPIEGATI e Apprendisti Impiegati Professionalizzanti	
Importi mensili	
Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat.super	€ 83,80
Impiegati 6^ livello 1^ cat.	€ 75,42
Impiegati 5° livello 2^ cat.	€ 62,85
Impiegati 4° livello assistenti tecnici	€ 58,66
Impiegati 3° livello 3^ cat.	€ 54,47

Impiegati 2° livello 4^ cat.	€ 49,02
Impiegati 1° livello 4^ cat. 1° impiego	€ 41,90

APPRENDISTI IMPIEGATI ex legge 196/97	
Importi mensili	
Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 32,68
Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 35,41
Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 38,13
Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 40,85
Apprendisti impiegati 5° semestre	€ 43,58
Apprendisti impiegati 6° semestre	€ 46,30

Le parti convengono di mantenere fino al 31/12/2006 l'efficacia dell'articolazione fissata nel ccnl 29 gennaio 2000 per la determinazione dell'EET e del suo tetto massimo stabilito dal richiamato ccnl e quindi confermano la fissazione del predetto EET in via provvisoria per il 2006, nella misura del 14% delle tabelle di paga coerenti al 1° gennaio 2003, riservandosi di confermarne la misura in occasione della verifica dei parametri consuntivi entro il mese di dicembre 2006, sempre in riferimento ai parametri base, ovvero l'andamento medio annuale del settore e i suoi risultati, nel periodo 1° ottobre 1999/ 30 settembre 2002.

(art.3) Premio di produzione

Le parti confermano che il premio di produzione è definitivamente consolidata nelle misure lorde mensili di cui di cui all'art. 3 parte impiegati del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003. Alle stesse si aggiungeranno, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'art. 1 parte impiegati, gli importi del vecchio EET:

Fatto, letto , sottoscritto.

Sezione Costruttori Edili Assindustria Belluno

Feneal-Uil

Filca-Cisl

Fillea-Cgil

Allegato 1 ...

1) Apprendistato

Le parti riconoscono e condividono il ruolo dell'apprendistato come strumento formativo privilegiato ai fini della crescita professionale dei lavoratori e della qualità delle imprese.

Gli imprenditori edili pertanto guardano con particolare attenzione alle intese raggiunte tra le OOSS e gli imprenditori del settore artigiano volte a riconoscere al personale apprendista operaio trattamenti di malattia e/o di cassa integrazione a carattere privatistico, in attesa di una più precisa definizione alla luce di possibili evoluzioni a livello di contrattazione nazionale e/o a livello normativo.

Qualora le intese nazionali e/o la normativa futura non dovessero definire tali argomenti, la Sezione Edili dell'Assindustria di Belluno si impegna, qualora condiviso dalle altre categorie imprenditoriali coinvolte a livello locale, a ricercare possibili soluzioni sul punto.

Ciò potrà avvenire in uno specifico incontro da tenersi entro il 31/03/2007.

1.1) Armonizzazione salario "vecchi" apprendisti assunti ai sensi della legge 196/97.

Le parti recependo le indicazioni emerse in sede nazionale circa l'opportunità di procedere, per gli apprendisti assunti entro il 3 aprile 2005 ai sensi della legge 196/97, ad adeguamenti dei livelli retributivi volti all'armonizzazione tendenziale con i più favorevoli trattamenti previsti per gli apprendisti assunti dal 4 aprile 2005 secondo la disciplina di cui al D.lgs 276/2003 e successive delibere della Regione Veneto; ritenendo peraltro che tale armonizzazione vada temporalmente modulata tenendo conto dell'insistenza, sul territorio provinciale, di regolamentazioni contrattuali differenziate in materia di apprendistato e della conseguente necessità di non creare differenziali eccessivi dei costi gestionali tra i diversi operatori del settore edile provinciale, convengono quanto segue: a decorrere dal 1° gennaio 2007 il trattamento retributivo riconosciuto al personale apprendista operaio o impiegato, assunto entro il 3 aprile 2005 e ininterrottamente in forza alla data di stipula del presente accordo, sarà pari a:

- per gli apprendisti operai: al trattamento economico previsto per gli operai inquadrati al 1° livello fermo restando il mantenimento, se di

miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione;

- per gli apprendisti impiegati: al trattamento economico previsto per gli impiegati inquadrati al 1° livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione.

Le parti convengono altresì che, fino all'entrata in vigore della regolamentazione relativa all'apprendistato in diritto/dovere di formazione di cui all'art.48 del D.lgs 276/2003, sempre tenendo conto della necessità di modulare l'armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi per gli apprendisti assunti ai sensi della legge 196/1997 in ragione dell'insistenza sul territorio provinciale di più regolamentazioni contrattuali in materia di apprendistato, ferme comunque le modalità temporali di armonizzazione della paga convenuta con il presente accordo, ei confronti egli apprendisti minorenni; assunti successivamente al 31 luglio 2006, la durata del rapporto di apprendistato non potrà comunque superare i 3 anni, confermandosi invece la precedente maggiore durata per gli apprendisti minorenni assunti ai sensi della legge 196/'97 fino al 31 luglio 2006.

Tale disciplina troverà applicazione salvo eventuali diverse previsioni legislative, o contrattuali nazionali, che dovessero sopravvenire nell'arco di vigenza della presente contrattazione integrativa provinciale.

2) Previdenza complementare.

Gli imprenditori edili bellunesi, tenuto conto della richiesta avanzata dalle Organizzazioni sindacali nella piattaforma di rinnovo dell'accordo provinciale del settore edile industria e della stringente attualità degli argomenti affrontati, si impegnano a ritrovarsi entro il 31/03/2007 per valutare la possibilità di adottare possibili soluzioni sul punto anche alla luce della riforma della previdenza complementare.

3) Sicurezza sul lavoro e attività del CPT

Le parti riconfermano l'importanza essenziale per il settore dei principi della sicurezza e dell'igiene del lavoro e di favorire possibili iniziative volta a tradurre in termini di concreta operatività l'insieme di valori e fattori già altre volte condivisi e richiamati dall'espressione "cantiere qualità".

A tal fine, con riguardo alla realtà edile locale, ribadiscono il ruolo fondamentale svolto dal Comitato Paritetico Territoriale come strumento centrale ai fini dello studio e della prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, strumento fatto oggetto di specifica condivisione dall'imprenditoria artigiana bellunese.

Ferme restando le attuali competenze del CPT gli imprenditori bellunesi sottoscriventi il presente accordo manifestano la loro disponibilità all'inserimento all'interno di tale ente di un "tecnico "con funzioni equipollenti a quelle proprie dall'RLST, individuato dal CPT a livello provinciale, dotato di specifica e documentabile professionalità, competenza ed esperienza in materia di sicurezza, prevenzione e igiene sul lavoro. Tale figura opererà al fianco dei tecnici abilitati dai CPT , una volta concluso un qualificato percorso formativo predisposto dall'ente suddetto tenuto conto delle diverse esigenze manifestate.

Le concrete modalità operative e gestionali verranno definite con specifico atto tra le parti previa la necessaria condivisione delle organizzazioni datoriali artigiane rappresentate in tale organismo, in apposito incontro da tenersi indicativamente entro il 31/03/2007.

Per quanto attiene l'individuazione delle risorse economiche necessarie al finanziamento del nuovo soggetto, le parti sottoscriventi il presente accordo le individuano fin d'oggi negli importi confluiti nel cd. "Fondo Progetto Territorio", nei termini previsti dall'accordo provinciale istitutivo del 7 ottobre 2005.

Fatto, letto , sottoscritto.


Sezione Costruttori Edili Assindustria Belluno



Feneal-Uil



Filca-Cisl



Fillea-Cgil

